



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

Numero 13 del 22 novembre 2021

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Tax credit tessile e moda rimanenze di magazzino (p.2)
- ❖ Al 100% la riduzione del canone di locazione (p.2)
- ❖ Immobiliari: no all'iscrizione Inps dei soci (p.2)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ In Gazzetta il Decreto Fisco-Lavoro (p.3)
- ❖ Super Ace: la comunicazione per l'utilizzo del credito (p.9)
- ❖ Gli acconti di imposta per il 2021 (p.11)
- ❖ Fondo perduto per grandi contribuenti (p.12)
- ❖ Industria 4.0: tutto pronto per la comunicazione al Mise (p.13)
- ❖ Rinnovata al 15/11/2021 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1 gennaio 2021 (p.15)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Rapporti di agenzia: gli adempimenti della casa mandante (p.16)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2021 (p.20)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

TAX CREDIT TESSILE E MODA RIMANENZE DI MAGAZZINO

Con provvedimento n. 293378 dell'Agenzia delle entrate si stabilisce che la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è inviata:

- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(provvedimento n. 293378 dell'Agenzia delle entrate, 28 ottobre 2021)

AL 100% LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Con provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021 l'Agenzia delle entrate determina la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, di cui all'articolo 9-*quater*, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020. In particolare, la percentuale è pari al 100%. L'importo del contributo che sarà erogato a ciascun locatore è quindi pari all'intero ammontare spettante.

(provvedimento n. 291082 dell'Agenzia delle entrate, 27 ottobre 2021)

IMMOBILIARI: NO ALL'ISCRIZIONE INPS DEI SOCI

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29913 del 25 ottobre scorso ha stabilito che il socio e amministratore di una Snc che loca immobili propri non è obbligato all'iscrizione alla gestione commercianti, non sussistendo il presupposto dello svolgimento dell'attività commerciale; in ogni caso è comunque onere dell'Istituto provare la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 29913 del 25 ottobre 2021)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

3

IN GAZZETTA IL DECRETO FISCO-LAVORO

Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato pubblicato sulla Serie Generale n. 252 della Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Contenuto	
Articolo 1	<p>Rimessione in termini per la rottamazione-ter e il saldo-stralcio</p> <p>Per effetto dell'integrale sostituzione del comma 3 dell'articolo 68, D.L. 18/2020, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ai fini delle definizioni agevolate previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018; - dall'articolo 16-bis, D.L. 34/2019; - dall'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018; <p>è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, entro il 30 novembre 2021.</p>
Articolo 2	<p>Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021</p> <p>Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 150 giorni.</p>
Articolo 3	<p>Estensione della rateazione per i piani di dilazione</p> <p>Viene modificato il comma 2-ter dell'articolo 68, D.L. 18/2020, prevedendo che per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 e 10 rate, anche non consecutive.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che i debitori che, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020, vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, fermo restando quanto previsto precedentemente.</p> <p>Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra</p> <ul style="list-style-type: none"> a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.
Articolo 5, comma 1	<p>Nuova linfa per la lotteria degli scontrini</p>

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



	<p>Vengono destinati parti dei fondi di cui all'articolo 18, comma 2, D.L. 119/2018, alla c.d. lotteria degli scontrini di cui all'articolo 1, comma 542, L. 232/2016, nelle seguenti quantità:</p> <p>a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021;</p> <p>b) per un ammontare annuo non superiore a 44.790.000 euro per l'anno 2022; e</p> <p>c) per un ammontare annuo non superiore a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023.</p>
<p>Articolo 5, commi 7-12</p>	<p>Sanatoria credito R&S</p> <p>I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p><u>Soggetti interessati</u></p> <p>La procedura di riversamento spontaneo è riservata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&S ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; - soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3, D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, L. 145/2018; - soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. <p><u>Esclusioni e decadenza</u></p> <p>Non è ammessa la procedura di riversamento spontaneo quando il credito d'imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.</p> <p>È prevista la decadenza dalla procedura, con acquisizione a titolo definitivo delle somme già versate, quando vengano accertate condotte fraudolente post richiesta di accesso.</p> <p>La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.</p> <p>Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.</p> <p><u>Procedura di accesso</u></p> <p>Entro il 30 settembre 2022, deve essere inviata apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, con indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del/dei periodo/i d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta; - importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; e - tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Con provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno individuati contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.



	<p>L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini del riversamento non è ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.</p> <p>Il perfezionamento della procedura di riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-<i>quater</i>, D.Lgs. 74/2000.</p>
<p>Articolo 5, <u>comma 14</u></p>	<p>Soggetti abilitati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Per effetto dell'integrazione dell'articolo 3, comma 3, lettera a), D.P.R. 322/1998, sono abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.</p>
<p>Articolo 6</p>	<p>Il "nuovo" patent box Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, viene introdotto un nuovo regime opzionale, con durata minima pari a 5 periodi d'imposta irrevocabile e rinnovabile. Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021.</p> <p><u>Meccanismo</u> I costi di R&S sostenuti in relazione a <i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa, sono maggiorati del 90%. L'esercizio dell'opzione comporta l'impossibilità di poter fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di R&S di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019.</p> <p><u>Condizioni di accesso</u> I soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.</p> <p><u>Opzione</u> Con provvedimento direttoriale saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione che rileva anche ai fini Irap. Con il provvedimento saranno indicate anche le modalità di tenuta delle informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione. Tale documentazione è necessaria in quanto, in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente la consegna per consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione</p>



	<p>relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.</p> <p>I soggetti che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014, antecedentemente al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al "nuovo" <i>patent box</i>, previa comunicazione da inviarsi secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale.</p> <p>Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973; o - istanza di rinnovo; <p>e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure.</p> <p>Parimenti esclusi sono i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 4, D.L. 34/2019.</p> <p>Infine, viene previsto che i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non hanno ancora sottoscritto un accordo vogliono aderire al "nuovo" <i>patent box</i>, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento direttoriale la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.</p> <p><u>Abrogazione "vecchio" <i>patent box</i></u></p> <p>A decorrere dal 22 ottobre 2021, sono parallelamente abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014; e - articolo 4, D.L. 34/2019.
<p>Articolo 7</p>	<p>Rifinanziamento Fondo <i>automotive</i></p> <p>Viene incrementata, per il 2021, di 100 milioni di euro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, L. 145/2018, da destinare secondo la seguente ripartizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro, di cui all'articolo 1, comma 1031, L. 145/2018; b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, L. 178/2020, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, L. 178/2020; e d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-<i>quinquies</i>, comma 2, lettera d), D.L. 73/2021.
<p>Articolo 8</p>	<p>Quarantena</p> <p><u>Rifinanziamento</u></p> <p>Fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p> <p>Gli oneri a carico Inps vengono rifinanziati dallo Stato anche per il 2021, nel limite massimo di spesa di 976,7 milioni di euro, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.</p> <p>Il finanziamento è destinato anche alle tutele per i lavoratori fragili con assenze equiparate al ricovero ospedaliero.</p>



	<p><u>Rimborso una tantum</u> Dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario, anziché totale, per gli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 26, D.L. 18/2020, relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall'Inps al datore di lavoro <i>una tantum</i>, con un importo pari a 600 euro per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'Inps. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.</p>
<p>Articolo 9</p>	<p>Congedi parentali Covid-19 Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, - dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, - della quarantena del figlio a seguito di contatto, ovunque avvenuto. <p>Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.</p> <p>Per i periodi di astensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p><u>Conversione congedo parentale ordinario</u> Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo in parola, con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p><u>Alternatività fra genitori</u> Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.</p> <p><u>Lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi</u> I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto, fino al 31 dicembre 2021, a uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, in alternativa fra loro, per il</p>



	<p>quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.</p> <p>La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p>
<p>Articolo 11</p>	<p>Proroga ammortizzatori Covid: assegno ordinario e Cigd</p> <p>I datori di lavoro privati con diritto all'assegno ordinario e alla Cigd, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamenti Covid per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.</p> <p>I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cigd.</p> <p>Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.</p> <p>Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.</p> <p>In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione ex articolo 22-<i>quater</i>, comma 4, D.L. 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre 2021), se posteriore.</p>
<p>Articolo 11</p>	<p>Proroga ammortizzatori Covid settore tessile</p> <p>I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.</p> <p>I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 17 settimane previsto dal D.L. 73/2021</p> <p>Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.</p> <p>In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di richiedere l'anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.</p>

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



	In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre), se posteriore.
Articolo 11, commi 7 e 8	<p>Blocco licenziamenti</p> <p>Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale Covid-19 ai sensi del decreto, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il recesso per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure in corso ex articolo 7, L. 604/1966.</p> <p>Rimangono possibili i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla NASpl. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
Articolo 11, comma 15	<p>Somministrazione di lavoro</p> <p>È stabilizzata la previsione dell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che consente l'impegno in somministrazione a tempo determinato per oltre 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.</p>

SUPER ACE: LA COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO

Si avvicina il termine a partire dal quale è possibile inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'utilizzo della super Ace: a partire dal prossimo **20 novembre 2021** è infatti possibile inviare telematicamente l'istanza per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 19, D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), fruibile in alternativa alla più tradizionale variazione diminutiva computabile in dichiarazione dei redditi.

La super Ace

Il decreto "Sostegni-bis" ha introdotto una misura specifica per incentivare la capitalizzazione delle imprese; nei fatti si tratta di un potenziamento dell'Ace (aiuto alla crescita economica), istituito previsto dall'articolo 1, D.L. 201/2011, che detassa una frazione dell'utile dell'esercizio in funzione di un rendimento nozionale applicato all'incremento patrimoniale della società, dato dagli apporti effettuati dai soci, dagli utili accantonati a riserva e dai finanziamenti soci rinunciati.

In particolare, l'articolo 19, D.L. 73/2021 ha fissato il rendimento nozionale al 15% (la nuova misura prende il nome di "super Ace" o "Ace Innovativa") potenziando l'effetto dell'agevolazione, limitatamente alla patrimonializzazione avvenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per il periodo d'imposta 2021, in deroga alla regola ordinaria del ragguaglio ad anno, gli incrementi rilevano per l'intero ammontare, quale che sia la data di versamento.



L'incremento patrimoniale agevolabile con la super Ace rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il credito d'imposta

Una caratteristica della "super Ace" rispetto alla disciplina dell'Ace tradizionale riguarda la modalità attraverso la quale il contribuente può beneficiarla; il bonus può infatti essere fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'Ace, e quindi sotto forma di reddito detassato, quindi a riduzione della base imponibile Ires o Irpef;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires vigenti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere, alternativamente, utilizzato in compensazione nel modello F24, richiesto a rimborso, ovvero ceduto a terzi.

Per avvalersi del citato credito d'imposta è necessario presentare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate; le modalità di presentazione, i termini ed il contenuto sono state stabilite dal **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 238235 del 17 settembre 2021**.

In particolare:

- la comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20 novembre 2021;
- essa può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l'Agenzia delle entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
- della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Resta ferma, però, la necessità del riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale può riservarsi il termine di 30 giorni per confermare l'utilizzo.

Esempio

I soci di Alfa Srl apportano il 10 novembre 100.000 euro per la ricapitalizzazione della società.

In data 25 novembre presentano la comunicazione per la compensazione del credito.



DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA								
Tipo soggetto	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Variazione in aumento del capitale proprio	Rendimento nozionale
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
2							100.000,00	15.000,00
								Credito d'imposta
								3.600,00

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2021

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2021.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2020;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2021 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpéf, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

- la misura degli acconti Irpéf è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2021. Il totale in tal modo determinato è suddiviso

Aderente a:



in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2021. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

FONDO PERDUTO PER GRANDI CONTRIBUENTI

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021** è stato approvato il modello per richiedere il contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

Il fondo perduto per i grandi contribuenti

Ai sensi dell'articolo 30-bis, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), il contributo a fondo perduto previsto dai Decreti Sostegni (D.L. 41/2021) e Sostegni-bis, possono essere riconosciuti anche ai contribuenti che hanno



conseguito ricavi o compensi superiori al limite di 10 milioni di euro, **ma non oltre il limite massimo di 15 milioni di euro.**

Tale limite deve essere verificato in relazione al periodo d'imposta 2019.

In particolare, il presente contributo spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro.

Inoltre, va ricordato che:

- ulteriore requisito per la richiesta del contributo "Sostegni" è l'aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019,
- ulteriore requisito per la richiesta del contributo "Sostegni-bis alternativo" è l'aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi Decreti Legge, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell'oggetto della domanda:

- se viene richiesto esclusivamente il contributo "Sostegni", l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo "Sostegni-bis automatico";
- se si richiede esclusivamente il contributo "Sostegni-bis alternativo" il contributo è pari al 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
- se vengono richiesti entrambi, per il contributo "Sostegni-bis alternativo" si applica la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

La presentazione dell'istanza

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire 14 ottobre scorso e **fino al 13 dicembre 2021.**

Nell'istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell'eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l'Iban del conto corrente su cui ricevere l'accredito.

I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

INDUSTRIA 4.0: TUTTO PRONTO PER LA COMUNICAZIONE AL MISE



Introduzione

Si completa in questi giorni il quadro normativo operativo delle agevolazioni “Industria 4.0” previste dalle Leggi di Bilancio 2020/2021.

Recentemente, infatti, il Mise ha reso disponibile il modello utilizzabile per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati e che beneficeranno del bonus.

È importante rilevare che si tratta di una comunicazione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione e che come tale, se non resa, non comporta la perdita del beneficio.

Il termine per la spedizione di tale comunicazione corrisponde al termine per l’invio del modello Redditi relativo all’anno in cui gli investimenti sono stati eseguiti. La medesima comunicazione andrà poi inoltrata tramite pec all’indirizzo Mise di cui si dirà in seguito.

Riepilogo normativo

A fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi, l’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 crediti d’imposta in sostituzione dei precedenti maxi e iper ammortamento.

Si tratta in particolare del:

bonus beni strumentali	ex maxi ammortamento
bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017	ex iper ammortamento
bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017	ex maxi ammortamento dei beni immateriali

In termini temporali l’agevolazione si riferisce agli investimenti che hanno avuto luogo nel 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 qualora, entro il 31 dicembre 2020, sia stato accettato dal venditore apposito ordine e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo del bene.

Con la Legge di Bilancio 2021 i termini temporali sono stati “ampliati” e ad oggi possono essere agevolati anche gli investimenti nei beni strumentali effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2022, ovvero 30 giugno 2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31 dicembre 2022.

Tali crediti:

- possono essere utilizzati in compensazione;
- non rilevano ai fini delle imposte sui redditi;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (nel limite della spesa sostenuta).

Comunicazione al Mise

La comunicazione al Mise di cui alla presente informativa è prevista solo con riferimento ai seguenti crediti:

bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Il modello, approvato con un **D.M. dello scorso 6 ottobre 2021**, è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016” ed è scaricabile sul sito del Mise.



Come già accennato in merito agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 la comunicazione andrà spedita entro il prossimo termine di presentazione del modello Redditi 2021, attualmente fissato al 30 novembre 2021.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va poi inviato in formato elettronico tramite pec all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

15

RINNOVATA AL 15/11/2021 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2021

Con la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020) è stata riproposta per l'ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 30 giugno 2021.

Con l'articolo 14 comma 4-bis, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) introdotto in sede di conversione dalla L. 106/2021 detto termine è stato prorogato sino al 15 novembre 2021.

Pertanto, sulla base di quest'ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2021, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2021, pagando l'11% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2021 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2021.

Condizioni per la validità della rivalutazione

Si ricorda che nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2021, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti si rinvia a quanto già commentato nell'informativa pubblicata in prossimità della scadenza dello scorso 30 giugno.



per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

RAPPORTI DI AGENZIA: GLI ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco, forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla mutua dei commercianti.

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2021 l'aliquota è del 17,00%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2021 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella (la variazione è connessa alle oscillazioni Istat).

Minimali e Massimali Enasarco 2021		
	plurimandatari	monomandatari
Minimale	431,00 euro	861,00 euro
Massimale	25.682 euro	38.523 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

Contributo fondo Previdenza:	è il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese
-------------------------------------	---



	successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).
Contributo fondo Assistenza:	è il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali (Spa e Srl), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.
Contributo fondo FIRR:	le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.

La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2021 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

- il costo per dette provvigioni;
- il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

31/12

Diversi	a	Diversi		1.170
Provvigioni su vendite (Ce)			1.000	
Contributi Enasarco (Ce)			85	
Crediti Enasarco per anticipo (Sp)			85	
	a	Fatture da ricevere		1.000
	a	Debiti verso Enasarco		170

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l'importo che l'azienda versa per conto dell'agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative.



Tale impostazione tiene conto dell'insorgenza dell'obbligo alla data del 31 dicembre di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza.

Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l'anticipo che la casa mandante effettua all'Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull'agente di commercio.

La tassazione delle provvigioni attive derivanti dai contratti di agenzia

L'articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano conseguite alla data in cui le prestazioni sono ultimate. L'articolo 1748, cod. civ. dispone che l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento, per tutti gli affari conclusi durante il contratto.

Nello specifico, il compenso spetta all'agente, salvo che sia diversamente pattuito:

- a) nel momento in cui il preponente "*...ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo...*" (momento rilevante anche in assenza di una esplicita clausola contrattuale);
- b) oppure, al più tardi, nel momento in cui il terzo "*ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico*".

La risoluzione n. 115/E/2005 dell'Agenzia delle entrate (tesi confermata recentemente anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25805 del 23 settembre 2021) afferma che si deve ritenere ultimata la prestazione ed imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte dell'agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l'articolo 1742, cod. civ., quello di "*promuovere ... la conclusione di contratti*".

In tale momento la provvigione, non solo origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di "esistenza certa ed oggettiva determinabilità" richiesti dall'articolo 109, comma 1, D.P.R. 917/1986, ai fini dell'individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi.

Il diritto di credito dell'agente per il servizio reso, sorto al momento della conclusione del contratto promosso, non è subordinato, infatti, alla effettiva esecuzione delle parti: ai sensi del quinto comma dell'articolo 1748, il diritto alla provvigione, benché spettante in misura ridotta, non viene meno anche in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti, volto a non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.

Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di "liquidazione" dell'agente di commercio, sempre rapportata all'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno.

L'importo dovuto per Firr varia in relazione ad una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Le aliquote Firr	
monomandatari	plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno

Aderente a:



1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno
--	---

Ipotizziamo che siano maturate le seguenti provvigioni:

- 1° trimestre 3.500 euro di provvigioni;
- 2° trimestre 2.800 euro di provvigioni;
- 3° trimestre 4.200 euro di provvigioni;
- 4° trimestre 3.000 euro di provvigioni.

Per il calcolo del Firr bisogna tener conto di 3 informazioni:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente: **nell'esempio 13.500;**
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario): **nell'esempio plurimandatario;**
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): **nell'esempio 12 mesi.**

Calcolo: $(6.200 * 4\%) + (3.100 * 2\%) + (4.200 * 1\%) = 352$

31/12

Contributi Firr (Ce)	a	Debiti verso Enasarco per Firr		352
----------------------	---	--------------------------------	--	-----

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo dell'anno successivo. Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il Firr maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all'agente dalla casa mandante, senza il filtro dell'Enasarco.

L'indennità suppletiva di clientela

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell'agente ed in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

- in caso di contratto a tempo indeterminato,
- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente (Oic 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di: invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell'età pensionabile oppure decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l'azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l'indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Indennità suppletiva di clientela			
Base imponibile di riferimento			
Aliquota	Periodo	Aziende commerciali	Aziende industriali e Confapi
3%	dal 1° al 3° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3,5%	dal 4° al 6° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno
4%	dal 7° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno

A livello contabile, l'accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

Accantonamento ISC (CE)	a	Fondo ISC Agenti (SP)	1.500
-------------------------	---	-----------------------	-------

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione ad una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
 tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2021



Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

21

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 novembre	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2021 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inail Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2020 e la quota di acconto del 2021.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p>



	<p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2021.</p>
22 novembre	<p>Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2021.</p>
25 novembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
30 novembre	<p>Secondo acconto imposte e contributi periodo di imposta 2021 Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2021.</p> <p>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva (3° trimestre 2021) Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2021, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.</p> <p>Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2020 Scade oggi il termine per effettuare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p>



	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate fino al 31 dicembre 2019, ultimo giorno utile per il versamento delle rate la cui scadenza originaria era fissata nel 2020 e nel 2021.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2021 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre se di importo non superiore a 250 euro per singolo trimestre.</p> <p>Remissione in bonis Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.</p>
<p>15 dicembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01